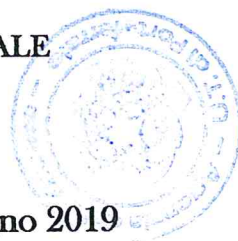


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SCHOLA CANTORUM SAN GAETANO APS"

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 13 giugno 2019



Art 1 - Costituzione, denominazione, sede durata.....	pag.2
Art. 2 - Scopo, finalità e attività.....	pag.2
Art. 3 - Tipologia Associati.....	pag.4
Art. 4 - Ammissione Associati.....	pag.4
Art. 5 - Diritti Associati.....	pag.5
Art. 6 - Obblighi Associati.....	pag.5
Art. 7 - Scioglimento rapporto associativo.....	pag.5.
Art. 8 - Organi.....	pag.6
Art. 9 - Assemblea.....	pag.6
Art.10- Competenze Assemblea.....	pag.6
Art.11- Quorum Assemblea.....	pag.7
Art.12- Rappresentanza in Assemblea.....	pag.8
Art.13- Consiglio Direttivo.....	pag.8
Art.14- Presidente.....	pag.9
Art.15- Segretario.....	pag.10
Art.16- Organo di controllo.....	pag.10
Art.17- Maestro del Coro.....	pag.10
Art.18- Cariche Associative.....	pag.11
Art.19- Patrimonio.....	pag.11
Art.20- Divieto distribuzione utili.....	pag.11
Art.21- Risorse economiche.....	pag.12
Art.22- Bilanci.....	pag.12
Art.23- Libri.....	pag.12
Art.24- Assicurazione.....	pag.13
Art.25- Scioglimento Associazione.....	pag.13
Art.26- Tutela denominazione Associazione.....	pag.13
Art.27- Abrogazione.....	pag.13
Art.28 - Rinvio.....	pag.13

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita - ai sensi del Codice civile e del Codice del terzo settore (D. Lgs. n.117/2017 e successive modifiche) – l'associazione di promozione sociale "Schola Cantorum San Gaetano APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Campo nell'Elba e con durata a tempo indeterminato.

L'Associazione Culturale "SCHOLA CANTORUM SAN GAETANO APS", regolarmente costituita a norma delle disposizioni del Codice Civile con registrazione all'Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Portoferraio, in data 7 novembre 1995 e con attività ininterrotta dalla stessa data, è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di "Associazione di Promozione Sociale".

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito musicale.

Si propone di ricercare, sperimentare, produrre e diffondere musiche con riferimento al patrimonio culturale locale, toscano, italiano ed internazionale, sviluppando e promuovendo attività ad esso connesse.

Promuove attività legate ai principi solidaristici e mirate al coinvolgimento delle realtà sociali e culturali.

Promuove ed organizza ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, soci e non, al fine di salvaguardare e recuperare quello spirito sociale e comunitario tra di essi, anche attraverso la collaborazione con altri enti o associazioni.

Organizza la vita associativa come esperienza comunitaria, per favorire la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l'educazione all'impegno sociale ed alla partecipazione.

Organizza servizi per soddisfare i crescenti bisogni culturali, ricreativi e sociali dei cittadini, degli iscritti e degli aderenti.

Promuove il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura, culturale, turistica e ricreativa, al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati.

Promuove la formazione professionale degli associati e dei terzi in ogni sua forma.

Promuove, sviluppa e diffonde, *in particolare*, il canto corale inteso in tutte le sue forme, quali il canto polifonico a cappella, concertato, a voci miste, a voci pari maschili e femminili, di ispirazione sacra e profana, nonché di musica classica, allo scopo di valorizzare e rafforzare il patrimonio culturale.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati quali:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore, attraverso iniziative di studio, ricerca, dibattito, formazione e aggiornamento, organizzando convegni seminari di studio e congressi, nel campo della musica di ogni genere.

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co.1, art.5 del Codice del terzo Settore, quali la organizzazione di concerti, corali e non, manifestazioni, concorsi, rassegne e ogni esibizione musicale spettacolistica in genere, in via autonoma o con il concorso di enti e istituzioni presenti sul territorio, concretizzati anche con produzione di materiale fonografico (c.d., musicassette, ecc..) nonché pubblicazioni e articoli inerenti le attività dell'Associazione.

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore, realizzando viaggi di gruppo sia in Italia che all'estero a scopo spettacolistico ricreativo e/o culturale, come pure organizzazione di attività artistiche e ricreative, anche in occasione di festività, ricorrenze o altro.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche *attività di raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale

e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Tipologie Associati

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente.

Gli Associati sono: **fondatori, ordinari, collaboratori e onorari.**

Sono Associati **fondatori** quelli che sono intervenuti all'Assemblea costitutiva. I fondatori ancora aderenti all'Associazione hanno il compito di controllare che l'attività associativa sia conforme allo spirito costitutivo e allo scopo statutario dell'Associazione stessa. Potranno essere chiamati ad esprimersi in caso di difficoltà interpretative dello Statuto. Gli stessi potranno fornire il loro parere non vincolante su tutte le problematiche che si presentano nella gestione dell'Associazione.

Sono Associati **ordinari** coloro che, dopo aver richiesto l'inserimento nell'organico del coro come coristi o musicisti e dopo aver superato il periodo di prova prescritto, vengono ammessi.

Sono Associati **collaboratori** coloro che offrono la propria collaborazione nelle attività non prettamente musicali del coro, che condividono i temi di interesse generale dell'Associazione, nello spirito, nelle finalità e sostengono l'Associazione con apporti di tipo materiale o intellettuale.

Sono Associati **onorari** coloro che abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse generale dell'Associazione dichiarando di dividerne le finalità.

I soci hanno uguali diritti qualunque ne sia la categoria di appartenenza.

Art. 4 – Ammissione Associati

Per l'ammissione alla Associazione è necessario che gli aspiranti associati rivolgano domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, autorizzazione alla pubblicazione delle foto eseguite durante le attività del gruppo ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali. Inoltre, si dovrà dichiarare di attenersi al Presente Statuto e ad eventuali regolamenti ed alle deliberazioni degli organi associativi.

E' compito del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea, deliberare, secondo criteri non discriminatori, l'ammissione come associato, entro 60 giorni dal termine del periodo di prova di 12 mesi. E' facoltà del Consiglio Direttivo prorogare o diminuire tale periodo di prova. In caso di non ammissione, motivata dal Consiglio Direttivo, l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 5 – Diritti Associati

Gli Associati hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera associativa di validità di un anno solare, di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.

Gli Associati hanno anche il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri associativi

Art. 6 – Obblighi Associati

Gli Associati sono tenuti al pagamento, della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, ed alla osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.

Art. 7 – Scioglimento rapporto associativo

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*. Gli Associati possono sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:

- a - quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi associativi;
- b - quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote associative senza giustificato motivo;
- c - quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla Associazione;

d - quando, se coristi, non partecipino alle prove di teoria e di pratica per sei mesi consecutivi, senza l'autorizzazione del Maestro del Coro.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo salvo ratifica della Assemblea e ne verrà data comunicazione all'interessato, anche tramite e-mail.

Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando la/le quote associative non versate.

Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro 60 giorni alla Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 8 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- *l'Assemblea;*
- *il Consiglio Direttivo*, in qualità di Organo di amministrazione;
- *il Presidente;*
- *il Segretario;*
- *l'Organo di Controllo*, se scelto dall'Assemblea o se obbligatorio per legge.

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli Associati.

E' presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente o un Associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione di Assemblee, ordinarie e straordinarie, devono avvenire per comunicazione scritta: lettera ordinaria o tramite e-mail inviata almeno 10 giorni prima della Assemblea; è ammessa la comunicazione a proprie mani degli Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta. La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.

Art. 10 – Competenze Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

- b. approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
- c. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se istituito, dell'Organo di controllo;
- d. ratifica circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- g. approva gli eventuali Regolamenti interni;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i. revoca il Presidente e il Maestro del Coro con il voto favorevole della metà più uno degli Associati;
- j. nomina il Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 degli Associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbali delle assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali della Associazione per i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 11 – Quorum Assemblea

In *prima convocazione*, l'Assemblea, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in proprio o per delega.

In *seconda convocazione*, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati, in proprio o per delega.

In ambedue i casi, delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.

In particolare:

per modificare lo Statuto, e per la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, in Assemblea Straordinaria validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio, è sempre necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e di quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.

Art. 12 – Rappresentanza in Assemblea

Ogni Associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli Associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3(tre) Associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri compreso tra tre e nove eletti dall'Assemblea, per la durata di quattro anni. L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.

I Consiglieri possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un Consigliere, l'Assemblea potrà decidere se cooptare il primo dei non eletti oppure procedere a nuova elezione del Consiglio Direttivo, necessaria quest'ultima in caso di dimissioni concomitanti di più di un Consigliere.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo allo scadere del mandato rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non sia possibile eleggere il Presidente o il Segretario, l'Assemblea deciderà come procedere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno tre volte l'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra le altre, svolge le seguenti funzioni:

- a. redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i progetti di bilancio di esercizio e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;
- e. delibera sulla ammissione dei nuovi Associati;
- f. delibera sulla esclusione degli Associati;
- g. svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione associativa;
- h. nomina il Maestro del Coro e ne propone all'Assemblea la revoca;
- i. nomina, sentito il Maestro del Coro, un collaboratore musicale con funzione di pianista;
- j. propone all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario;
- k. delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- l. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- m. cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Associazione o ad essa affidati.

Art. 14 – Presidente

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce dell'attività svolta.

E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria.

È sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente.

Art. 15 – Segretario

Il Segretario espletterà tutti i servizi di segreteria, di economato e contabile; resta in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri associativi, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Provvede ad eseguire le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In tutte le sue attività può conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

Art. 16 – Organo di controllo

L'Organo di controllo è formato da 2 persone anche esterne alla Associazione a tale scopo elette. Tale organo è presieduto dalla persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

La sua durata è pari a quella del Consiglio Direttivo: in caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, prima della naturale scadenza, anche i componenti dell'Organo di controllo decadono automaticamente.

Compito dell'Organo di controllo è quello di visionare il Bilancio di esercizio presentato dal Consiglio Direttivo, di riscontrarne l'esatta formazione e di informare l'Assemblea della corretta tenuta patrimoniale della Associazione.

E' facoltà dello stesso Organo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso venga a deliberare su problemi contabili e fiscali.

In caso di superamento dei requisiti previsti dalla Legge, si applica la disciplina di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore.

Art. 17 – Maestro del Coro

Il Maestro del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo e parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo, insieme al collaboratore pianista, con voto consultivo. Il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso.

Il Maestro del Coro, collaborando con il pianista, ha la titolarità delle scelte artistiche, assecondando ove possibile, eventuali proposte fatte dai coristi.

Il maestro del Coro definisce l'organico del coro per le esecuzioni.

E' sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di alcuni collaboratori musicali anche all'interno del coro che ne affianchino la preparazione sia del repertorio che dei coristi.

Il Maestro del Coro esprime per scritto il proprio parere sulla richiesta di ammissione degli Associati ordinari cantori.

E' facoltà del Maestro del Coro di inserire elementi estranei alla Associazione da utilizzare in qualità di musicisti. Egli risponde del loro comportamento corretto per il buon nome della Associazione stessa.

E' facoltà del Maestro del Coro proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Direttore Artistico.

Art. 18 - Cariche associative

Le elezioni alle cariche associative possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

La proclamazione degli eletti dovrà essere fatta dall'Ufficio Elettorale composto da due scrutatori e dal Segretario uscente. E' ammesso il voto per delega come previsto dall'Art. 12.

E' ammessa la candidatura di Associati 8 giorni prima dell'Assemblea indetta per la nomina del Consiglio Direttivo. Gli eventuali candidati dovranno dare la loro disponibilità ad accettare la carica. La non accettazione comporta l'automatica decadenza dal Consiglio Direttivo. In caso di rinuncia ad eventuali incarichi conferiti, la parola torna all'Assemblea (vedi Art. 13)

Art. 19 – Patrimonio

Il patrimonio della Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 – Divieto distribuzione utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 – Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del Codice del terzo settore.

Art. 22 – Bilanci

Il *bilancio di esercizio* è annuale e riflette l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il *bilancio preventivo* è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per 10 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Alla operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, il bilancio di esercizio approvato dalla Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso.

Art. 23 – Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Assicurazione

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa, come previsto dall'Art.18 Dgl 117/2017, con modalità emanate dai Decreti emessi dai Ministeri competenti.

Art. 25 – Scioglimento Associazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Art. 26 – Tutela denominazione Associazione

La denominazione dell'associazione "Schola Cantorum San Gaetano APS", è di proprietà degli Associati fondatori iscritti nel libro degli Associati al momento della sua cessazione.

In caso di assenza di Associati fondatori iscritti, la denominazione è di proprietà della Assemblea stessa.

Art. 27 – Abrogazione

Il presente Statuto *abroga* i precedenti statuti.

ART.28 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione al Registro Regionale delle APS.

L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.

Maurizio di Banco 13 giugno 2019
Aurora Colucci

